



Al Sindaco del Comune di San Marcello Piteglio
Alla Presidente del Consiglio Comunale
Ai Capigruppo Consiliari
Al Segretario Comunale di San Marcello Piteglio
tramite PEC comunedisanmarcellopiteglio@pec.it

Oggetto: Punto n. 9 all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 03.09.2024 "INDIZIONE DI CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART. 14-BIS LEGGE 241/1990 (PER QUANTO RICHIAMATO DALL'ART. 38 COMMA 3 D.LGS 36/2023) – FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITÀ ASINCRONA – RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DENOMINATO FUNIVIA DI COLLEGAMENTO "DOGANACCIA - CORNO ALLE SCALE" NEI COMUNI DI ABETONE CUTIGLIANO E SAN MARCELLO PITEGLIO; PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI E VALUTAZIONI IN ORDINE AL PROGETTO."

Con riferimento al punto in oggetto in discussione nel prossimo Consiglio Comunale del 03.09.2024 segnaliamo, per senso di responsabilità, due nuovi fatti emersi recentemente, che **chiediamo siano portati a conoscenza dei consiglieri comunali** affinché ciascuno possa esprimersi con la piena cognizione delle conseguenze del proprio voto.

1) Revoca di parte del finanziamento regionale assegnato al progetto.

La Regione Toscana con Decisione G.R. n. 30 del 29/07/2024 e successivo Decreto 18258 dell'1/08/2024 a firma Dirigente Simonetta Baldi **ha revocato alla Provincia** una parte del contributo destinato alla nuova funivia Doganaccia-Corno alle Scale, per l'importo di € **4.979.783,75**, fatta salva la possibilità che tale somma venga impegnata con successivo atto sul Bilancio regionale 2026.

Si tratta di un finanziamento ai sensi della Legge 145/2018, articolo 1, commi 134-138, che lo Stato assegna annualmente alle singole regioni, le quali a loro volta provvedono ad attribuire le risorse a progetti in vari settori di intervento. Nel nostro caso tale finanziamento di € 4.979.783,75 doveva essere impegnato con gara d'appalto dalla Provincia di Pistoia entro il 19/10/2024, pena la sua revoca. In effetti la Regione ha revocato il contributo con la seguente motivazione:

*"Visto l'ultimo cronoprogramma procedurale trasmesso dalla Provincia (...) da cui si evince un ulteriore allungamento dei tempi di attuazione, **incluso lo slittamento della gara d'appalto oltre il suddetto termine tassativo del 19/10/2024**, e della conclusione dell'opera a marzo 2026"* (citazione dal Decreto regionale 18258 del 01/08/2024).

Dunque ad oggi il progetto risulta in **parte privo della copertura finanziaria per circa un terzo delle necessità**, e si dovrà aspettare l'anno 2026 ed una ulteriore delibera di Giunta Regionale, per avere eventualmente a disposizione la nuova somma per dare avvio alla gara, che dovrà anche tener conto di aumenti dei prezzi ecc.

2) Area percorsa dal fuoco nell'incendio del 10.12.2016.

Le carte progettuali non hanno tenuto conto di una circostanza determinante, ovvero il vasto incendio che si è sviluppato **il 10 dicembre del 2016 nell'area su cui ricadrebbero la stazione di monte ed uno dei piloni di sostegno della costruenda funivia.**

Nonostante che l'incendio sia stato a suo tempo segnalato dagli organi preposti, e che sia stato

reso di pubblico dominio su Geoscopio, Banca dati Incendi boschivi, Regione Toscana, tale evento non viene mai preso in considerazione, né dal soggetto proponente, Provincia di Pistoia, né dai progettisti.

Per completezza si allega la cartografia dell'area, estratta dalla Banca dati incendi boschivi della Regione Toscana e altra mappa di come la funivia incide sull'area interessata dall'incendio.

Questa non considerazione appare **in evidente contrasto con quanto stabilito dalla Legge 21/11/2000, n. 353, che all'art. 10 comma 1 recita:**

- 1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.
... omissis.*

Il medesimo articolo al comma 4. prevede le seguenti specifiche sanzioni:

- 4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.*

Si segnala quindi il concreto rischio che lo strumento della Conferenza di servizi semplificata ex art. 38 D.Lgs. sopra citato, già convocata dalla Provincia, dia l'avvio ad opere strutturali illegittime, destinate ad essere demolite.

In sostanza sia la revoca parziale del finanziamento punto 1, sia soprattutto i vincoli urbanistici generati automaticamente nella zona a seguito dell'incendio del 2016, potrebbero avere **conseguenze determinanti** per il futuro dell'opera.

Appare quindi quantomeno **imprudente non tener conto di questi due nuovi elementi** e andare avanti esprimendo pareri favorevoli, con il **concreto rischio di autorizzare ulteriori esborsi di denaro pubblico del tutto inutili, e facilmente classificabili come danno erariale.**

Per tali motivi riteniamo che il Consiglio Comunale non possa pronunciarsi favorevolmente al punto all'ordine del giorno e nello stesso tempo, per le gravi implicazioni che ne deriverebbero in particolare per quanto esposto al punto 2, debba essere chiesto **l'annullamento della conferenza dei servizi** citata in oggetto.

San Marcello, 31.08.2024


Il Comitato
Un altro Appennino è possibile – Versante Toscano



Regione Toscana - SIPT: Banca dati incendi boschivi

Scala 1 : 16.000

646.807,2



Area percorsa dal fuoco dell'incendio del 10.12.2016

MAPPA INCIDENZA FUNIVIA SU AREA INCENDIO DEL 10.12.2016 (nostra elaborazione)

